

59827

Decreti - Parte 1 - Anno 2011

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg.

Regolamento concernente "Disciplina del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART" (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali))

(Registrato alla Corte dei Conti il 08.04.2011, Registro n. 1, Foglio n. 5)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 236 di data 11 febbraio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato i regolamenti di organizzazione e funzionamento dei Musei della Provincia: Museo delle scienze, Museo degli usi e costumi della gente trentina, Museo di arte moderna e contemporanea, Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articoli 24 e 25 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali);

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali), di seguito denominata "legge provinciale", questo regolamento disciplina l'ordinamento del Museo d'arte moderna e contemporanea - MART.
2. Il Museo, articolato nelle sezioni di Trento e Rovereto, ha sede a Rovereto.

Art. 2

Funzioni e finalità

1. Il Museo è ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell'arte moderna e contemporanea.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo svolge le seguenti attività:
 - a) incrementa le proprie collezioni attraverso acquisti, lasciti e donazioni, nonché attraverso il prestito temporaneo di beni, sia a titolo oneroso che gratuito;
 - b) cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso iniziative espositive, attività didattiche e di ricerca e altre iniziative culturali;
 - c) cura l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica e video;

- d) sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione;
- e) assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso la relativa esposizione;
- f) organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento;
- g) partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati;
- h) svolge attività educative, formative e didattiche volte alla comprensione ed alla conoscenza delle manifestazioni ed espressioni artistiche moderne e contemporanee;
- i) sostiene la partecipazione dei volontari all'attività del Museo;
- j) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- k) gestisce la biblioteca specializzata, l'archivio, la fototeca, la mediateca;
- l) promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni;
- m) partecipa alla promozione del territorio locale anche con riferimento allo sviluppo turistico;
- n) collabora con istituzioni ed enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale;
- o) aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica.

Art. 3 *Organi del Museo*

1. Sono organi del Museo:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il comitato scientifico;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) il direttore.

Art. 4 *Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale, di cui uno d'intesa con il Comune di Rovereto.
2. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è nominato. I suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Coloro che durante la legislatura sono nominati in sostituzione di altri membri restano in carica fino al termine della stessa.
4. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di governo, di indirizzo politico-amministrativo del Museo, coerentemente con le direttive ricevute dalla Giunta provinciale, e di verifica e controllo dell'andamento dell'attività.
5. Al consiglio di amministrazione spetta:
 - a) adottare il bilancio preventivo, le sue variazioni, l'assestamento di bilancio e il conto consuntivo;
 - b) adottare il programma pluriennale di attività e approvare il programma annuale di attività;
 - c) valutare l'attività svolta dal direttore e dai preposti alle strutture del Museo, avvalendosi del nucleo di valutazione istituito dalla Provincia;
 - d) adottare i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilità e approvare gli altri atti a carattere generale e gli atti concernenti criteri generali per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'attività amministrativa e la dotazione organica;
 - e) approvare le convenzioni, le intese e gli accordi con altre amministrazioni, a eccezione di quelli relativi allo svolgimento di attività di gestione;
 - f) promuovere o resistere alle liti avanti le autorità giurisdizionali, compresa la nomina dei difensori, conciliazioni e transazioni, ferma restando la rappresentanza del Museo in capo al presidente;
 - g) effettuare eventuali nomine e designazioni del Museo in enti, società e collegi arbitrali;
 - h) determinare tariffe, canoni e prezzi;
 - i) nominare il comitato scientifico, determinandone i compensi in base alle disposizioni previste dalla legislazione provinciale vigente;
 - j) acquistare opere d'arte, collezioni ed archivi;

- k) conferire gli incarichi di consulenza o collaborazione concernenti atti riservati al consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di consulenza o collaborazione il cui corrispettivo è superiore alla soglia determinata annualmente dal consiglio stesso.
6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.
 7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
 8. Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore del Museo.
 9. La Provincia determina i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti al presidente al vicepresidente e ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
 10. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il presidente e il segretario.

Art. 5

Il presidente

1. Il presidente è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale, nell'atto di nomina del consiglio di amministrazione del Museo.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale del Museo.
3. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione del Museo e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
4. Il presidente adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta successiva.

Art. 6

Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico, organo consultivo del Museo, resta in carica per la durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è composto da un minimo di tre persone ad un massimo di cinque, nominate dal consiglio di amministrazione del Museo, su proposta del direttore, tra esperti di comprovata preparazione, competenza ed esperienza nell'ambito scientifico di riferimento.
2. Il direttore individua la persona che funge da segretario del comitato. Il comitato scientifico nomina al proprio interno il suo presidente.
3. Il direttore partecipa di diritto alle riunioni del comitato scientifico come membro aggiunto; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il comitato ha compiti di consulenza tecnico-scientifica, e in particolare allo stesso spetta:
 - a) contribuire a definire gli indirizzi generali dell'attività scientifica del Museo;
 - b) esprimere pareri e valutazioni in merito al programma annuale e pluriennale di attività nonché a singole iniziative scientifiche o operazioni di scambio culturale;
 - c) esprimere pareri e proposte sugli acquisti a titolo oneroso di beni di interesse storico-artistico.
5. Il comitato scientifico è convocato dal presidente almeno due volte all'anno, con preavviso scritto di cinque giorni, salvo casi d'urgenza.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Le riunioni del comitato scientifico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste all'articolo 4.

Art. 7

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione finanziaria del Museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri nominati dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica cinque anni; essi possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione.
2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed hanno in particolare l'obbligo di esaminare il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il rendiconto, riferendone al consiglio di amministrazione. Le relative relazioni sono allegate ai documenti contabili approvati.
3. In caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa del Museo nel corso dell'esercizio il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di riferire anche alla Giunta provinciale.

Art. 8

Il direttore

1. Il direttore è assunto sulla base di un curriculum professionale e formativo coerente con le competenze e l'esperienza necessari per la direzione del museo, con provvedimento del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato, rinnovabile a scadenza, con durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione; il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia in base alle direttive della Giunta provinciale e tenuto conto delle caratteristiche del Museo e dei programmi da realizzare. In caso di mancato rinnovo, il consiglio di amministrazione dà ampia informazione, a livello nazionale ed internazionale, della scadenza dell'incarico del direttore.
2. Il direttore coordina e dirige le attività del Museo, vigilando sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e le funzioni del Museo, programma e gestisce in modo coordinato gli strumenti e le risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi definiti dal consiglio di amministrazione nel programma annuale di attività.
3. Il direttore espleta anche le funzioni di cui all'articolo 17 della legge sul personale della Provincia ed inoltre:
 - a) formula le proposte al Consiglio di amministrazione in ordine agli obiettivi da perseguire, alle relative necessità finanziarie, organizzative e strumentali e predispone i documenti di programmazione, il bilancio di previsione e quello consuntivo nonché le relative variazioni;
 - b) elabora e sottopone al parere previsto dall'art. 6, comma 4, lett. b) il programma annuale e pluriennale di attività, astenendosi dal votarlo in sede di comitato scientifico.
 - c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi non riservati al consiglio di amministrazione e svolge l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione del Museo;
 - d) coordina l'attività delle strutture organizzative del Museo;
 - e) ha la responsabilità dei beni e del patrimonio a qualsiasi titolo affidati al Museo;
 - f) ha la responsabilità del personale ed è competente per quanto riguarda:
 - f 1) la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
 - f 2) l'assegnazione del personale alle strutture organizzative;
 - f 3) l'adozione dei provvedimenti cautelari e d'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale;
 - f 4) la risoluzione del rapporto di lavoro del personale con qualifica inferiore a direttore;
 - g) informa periodicamente il consiglio di amministrazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
4. In ordine agli affari relativi all'attività del Museo, il direttore risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito in tema di responsabilità dirigenziale dall'ordinamento del personale provinciale.
5. La valutazione dell'attività svolta dal direttore è effettuata dal consiglio di amministrazione, mediante il nucleo di valutazione della Provincia così come previsto all'articolo 19 della legge sul personale della Provincia.
6. In sede di prima applicazione di questo regolamento, fatto salvo quanto strettamente connesso ai risultati della valutazione effettuata dall'apposito nucleo, se il direttore del Museo assunto a tempo

indeterminato alla scadenza del mandato non è riconfermato nell'incarico, allo stesso può essere assegnato, nel limite della dotazione organica, un altro incarico dirigenziale o può essere messo in mobilità d'ufficio.

7. Qualora l'incarico di direttore del Museo sia conferito a personale della Provincia o degli enti strumentali pubblici, lo stesso è posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 62, comma 3 bis, della legge provinciale sul personale.

Art. 9

Rapporti tra il museo e la Giunta provinciale

1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, con le linee guida per le politiche culturali della Provincia previste dall'articolo 3 della "legge provinciale" e con gli altri atti della programmazione di settore la Giunta provinciale definisce le direttive da impartire al Museo, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari, per l'elaborazione dei programmi di attività, e per il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, nonché per la gestione finanziaria del Museo in applicazione di specifiche disposizioni delle leggi provinciali.
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, il bilancio di previsione, l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo, il programma pluriennale di attività, i regolamenti concernenti l'organizzazione, la dotazione organica e la contabilità; entro il predetto termine la Giunta provinciale può annullare gli atti sottoposti per l'approvazione in caso di gravi violazioni delle finalità del Museo oppure promuoverne, in caso di mancata conformità alle direttive impartite, il riesame con richiesta motivata. Decorso il predetto termine gli atti si intendono approvati.
3. Il Museo trasmette annualmente alla Giunta provinciale, con il conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta nonché le informazioni di volta in volta richieste.
4. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del Museo e a promuovere entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 10

Strumenti di programmazione

1. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di attività di durata corrispondente al proprio mandato, aggiornabile annualmente, che prevede gli obiettivi, gli standard di attività, gli interventi, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario e le modalità di copertura delle spese. Il programma pluriennale di attività adottato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente alla relativa vigenza e i suoi aggiornamenti, è approvato dalla Giunta provinciale. L'efficacia del programma pluriennale è comunque prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo.
2. Il programma pluriennale individua, inoltre, i metodi, gli indicatori nonché i parametri, quali strumenti di supporto per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. A tal fine si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg (Regolamento avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento").
3. Il Consiglio di amministrazione approva altresì entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di attività annuale, che costituisce il programma di gestione dell'ente, attraverso il quale definisce gli obiettivi dell'azione amministrativa da assegnare al direttore, nonché le priorità per il perseguimento dei risultati, i contenuti e gli interventi e le azioni da realizzare, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare allo stesso per la realizzazione degli obiettivi.
4. Il programma annuale di attività è aggiornabile nel corso dell'esercizio di riferimento con le stesse modalità previste per la sua adozione.
5. Il servizio di tesoreria del Museo è affidato all'istituto di credito titolare del Servizio di tesoreria della provincia alle medesime condizioni.

Art. 11

Patrimonio, mezzi e bilanci

1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del Museo, sulla base di specifiche convenzioni, sedi, arredi, attrezzature, nonché beni anche del proprio patrimonio museale. Per lo svolgimento delle proprie attività il Museo può inoltre utilizzare le collezioni e le opere d'arte messe a disposizione, mediante apposite convenzioni, dai Comuni di Trento e Rovereto, da altri enti e privati.
2. Costituiscono patrimonio del Museo i beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo sono trasferiti in sua proprietà.
3. In caso di soppressione del Museo il patrimonio passa in proprietà alla Provincia che assicurerà la relativa conservazione delle collezioni e una pertinente destinazione nel rispetto delle finalità che hanno ispirato la costituzione del Museo. I beni messi a disposizione rispettivamente dalla Provincia, dal Comune di Trento, dal Comune di Rovereto o da altri enti o da privati tornano nella piena disponibilità dei proprietari.
4. I beni del patrimonio sono elencati in apposito inventario redatto secondo la disciplina di cui alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).
5. Le entrate del Museo sono costituite:
 - a) dall'assegnazione disposta dalla Provincia per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e lo svolgimento dei compiti istituzionali;
 - b) da contributi di altri enti pubblici o privati e di organismi comunitari;
 - c) dal reddito della gestione del patrimonio proprio e di terzi;
 - d) da trasferimenti in denaro o titoli di credito per donazioni, lasciti o legati;
 - e) da sponsorizzazioni e contributi liberali;
 - f) da altre entrate inerenti le finalità dell'ente.
6. Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato unitamente al programma di attività entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
7. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, nonché dalla relazione sull'attività svolta, deve essere deliberato entro il 30 aprile.
8. Al Museo si applica, in quanto compatibile, la normativa provinciale in materia di contabilità, bilancio e contratti.
9. Il Museo promuove l'introduzione di un sistema di controllo di gestione inteso come strumento guida e di supporto alla dirigenza nel compimento delle scelte necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo logiche di razionalità economica. A tal fine il Museo collabora alla progressiva estensione del modello di controllo di gestione della Provincia e si impegna comunque ad adottare soluzioni coerenti con il modello provinciale.
10. Fermo restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità, il Museo può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di adattare la disciplina contabile alle esigenze operative del medesimo ente. Il regolamento interno è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

Art. 12

Organizzazione e risorse umane

1. L'organizzazione della struttura del Museo assicura in modo adeguato e con continuità le funzioni previste dal presente regolamento.
2. Per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività, il Museo si avvale sia di personale proprio, sia di personale messo a disposizione dalla Provincia o comandato anche da altri enti.
3. La disciplina del personale, in quanto compatibile, è quella stabilita dalla normativa provinciale in materia e dai contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto di riferimento.
4. Il personale del Museo è inquadrato nel ruolo unico del Museo secondo l'ordinamento professionale previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro.
5. Il Museo può inoltre avvalersi di rapporti con soggetti esterni per attività specialistiche o attività che possano comunque essere svolte senza vincolo di subordinazione, ai sensi del capo I bis della legge sui contratti e sui beni provinciali.

6. La struttura organizzativa del Museo é costituita da una direzione del Museo e dalle strutture operative individuate dal regolamento interno di organizzazione sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.
7. Alla direzione è preposto, in caso di assunzione a tempo indeterminato, una persona con la qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 17 della legge sul personale della Provincia.
8. Agli uffici e gli eventuali incarichi speciali sono preposti dipendenti con qualifica di direttore di cui all'articolo 29 della legge sul personale della Provincia.
9. Per la valutazione del personale con la qualifica di direttore preposto agli uffici, il Museo si avvale del nucleo di valutazione della Provincia.

Art. 13

Rapporti con il pubblico e il territorio

1. Il Museo adotta le strategie e le misure operative necessarie a fornire un'informazione corretta ed efficace sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte, progettando campagne promozionali comuni insieme agli altri Musei che operano nel medesimo ambito tematico o territoriale.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, il Museo:
 - a) promuove, anche al fine di ottenere risorse finanziarie ulteriori per le attività del Museo, le collaborazioni con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con la Provincia, con le Autonomie locali, in particolare con i Comuni sede del Museo e delle sue articolazioni, con l'Università e con le istituzioni dell'Alta formazione;
 - b) promuove una proficua collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze;
 - c) instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura;
 - d) promuove il volontariato e stipula accordi con le associazioni che svolgono attività di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, ai fini dell'ampliamento della promozione e fruizione del patrimonio culturale.
3. Il Museo uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico, assicurando il rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Provincia e dettagliati dal Museo all'interno della carta dei servizi.

Art. 14

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione di una nuova dotazione organica ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e di un nuovo regolamento interno di organizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 6, sono fatti salvi quelli attuali.
2. Nel caso in cui al direttore del Museo l'incarico sia stato affidato senza la previsione della durata quinquennale dello stesso, come invece prescritto dall'articolo 25 della legge provinciale sul personale, la scadenza del mandato di cui al comma 6 dell'articolo 8 è fissata alla fine del quinquennio in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento, consecutivo rispetto ad uno o più quinquenni interi calcolati a decorrere dall'inizio del primo incarico.

Art. 15

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto si applica la disciplina relativa al personale provinciale, ai contratti e alla contabilità prevista per la Provincia dalla normativa vigente in materia.
2. In sede di prima applicazione di questo regolamento la Giunta provinciale, con propria deliberazione può individuare modalità semplificate per la predisposizione degli strumenti di programmazione disciplinati da questo regolamento.

Art. 16
Abrogazioni

1. Fino alla nomina degli organi del Museo previsti da questo regolamento continuano a rimanere in carica gli organi del Museo nominati ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2007, fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
2. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogati:
 - a) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del Museo d'arte moderna e contemporanea);
 - b) il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 marzo 2011

IL PRESIDENTE
LORENZO DELLAI

NOTE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE “DISCIPLINA DEL MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - MART”

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge.

NOTE AL TITOLO

L'articolo 25 della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali) dispone:

Art. 25*Nuovo ordinamento dei musei della Provincia*

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:
 - a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, fermo restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;
 - b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative, qualora previste;
 - c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;
 - d) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dalla Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi;
 - f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;
 - g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente; se il regolamento prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, il direttore è nominato dal consiglio stesso; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare nel rispetto delle direttive della Giunta provinciale;
 - h) i revisori dei conti, disciplinati in base all'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;
 - i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal consiglio di amministrazione.
2. Per l'attuazione delle politiche museali della Provincia la Giunta provinciale definisce direttive e indirizzi per la programmazione e l'attuazione delle attività dei musei disciplinati da questo articolo, sentito un organismo composto dall'assessore provinciale competente in materia e dai direttori dei musei della Provincia.
3. Per favorire il coordinamento, l'efficienza e l'economicità del sistema dei musei, la Provincia definisce le modalità di coordinamento e i servizi per il funzionamento e la gestione ordinaria di ogni museo da svolgere in forma associata direttamente o indirettamente tramite affidamento a soggetti terzi. Con apposita convenzione i musei definiscono i rapporti giuridici e finanziari e le modalità di svolgimento dei predetti servizi.
4. I regolamenti previsti da questo articolo sono approvati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

NOTE ALLE PREMESSE

Gli articoli 53 e 54 del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) dispongono:

Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

L'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali) dispone:

Art. 24
Musei della Provincia

1. Sono musei della Provincia:
 - a) il Museo tridentino di scienze naturali, istituito con la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, che assume, con lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all'innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo, la denominazione di Museo delle scienze;
 - b) il Museo degli usi e costumi della gente trentina, istituito con la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi e agli usi in senso lato della gente trentina, nonché di promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;
 - c) il Museo d'arte moderna e contemporanea, istituito con la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare l'arte moderna e contemporanea;
 - d) il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, istituito con la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5, con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare, documentare e valorizzare i beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico o territoriale.
2. I musei della Provincia sono riordinati sulla base di specifici regolamenti previsti dall'articolo 25.
3. Nel nuovo ordinamento del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali sono disciplinati anche i compiti e le attività concernenti l'organizzazione e l'esposizione dei beni archeologici, fatte salve le competenze della soprintendenza per i beni archeologici.

NOTA ALL'ART. 8

Gli articoli 17, 19 e 62 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della provincia) recitano:

Art. 17
Funzioni del dirigente

1. I dirigenti a cui è attribuita la posizione funzionale di dirigente di servizio sono preposti ai servizi e svolgono le seguenti funzioni:
 - a) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi nelle materie attribuite alla competenza della struttura cui sono preposti e quelli delegati dal dirigente generale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e);
 - a bis) adottano i provvedimenti di delega ai direttori nelle materie di competenza delle strutture in cui si articola il servizio, assegnando le risorse necessarie per la gestione delle attività delegate;
 - a ter) svolgono l'attività comunque necessaria per il raggiungimento dei risultati di gestione della struttura cui sono preposti;
 - b) provvedono alla organizzazione delle strutture di competenza, coordinandone i programmi di lavoro, all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e assumono la responsabilità in ordine alla verifica della produttività del personale assegnato;
 - c) verificano periodicamente la distribuzione del lavoro e la produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e adottano iniziative nei confronti del personale, comprese quelle, in caso di inidoneo rendimento o di esubero, per attivare la mobilità nell'ambito del dipartimento;
 - d) dirigono, coordinano e verificano l'attività dei direttori, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia;
 - e) dispongono in ordine alla valutazione del personale assegnato e attribuiscono, per quanto di competenza, i trattamenti economici accessori, compresi i compensi di produttività, nel rispetto dei contratti collettivi;
 - f) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti delle funzioni di competenza;
 - g) propongono, nei limiti delle funzioni attribuite ed avvalendosi della struttura competente, alla Giunta provinciale la promozione o la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni, ferma restando la rappresentanza della Provincia in capo al Presidente; in caso di conciliazioni in materia di lavoro, di giudizi davanti alle commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, e di procedimenti di opposizione alle sanzioni amministrative, esclusi i ricorsi alla Corte di cassazione, qualora ci si avvalga della facoltà di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari delegati, provvede il dirigente competente, in relazione alle competenze affidate;
 - h) formulano proposte al dirigente generale anche in ordine all'adozione di progetti e di criteri generali di organizzazione delle strutture;

- i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo.

Art. 19

Nucleo di valutazione dei dirigenti

1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.
2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di cinque esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti del nucleo non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del nucleo, del quale non può far parte più di una persona che ricopra o che abbia ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.
3. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri e la procedura per la valutazione del personale con qualifica di dirigente e di direttore, prevedendo una fase preliminare conoscitiva da svolgersi direttamente con gli interessati. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:
 - a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;
 - b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati;
 - c) le eventuali modalità per il confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni in collaborazione con gli organismi nazionali preposti.
4. La valutazione della dirigenza è effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall'articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando eventualmente, con le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 3, anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione nonché ulteriori elementi oggettivamente rilevanti. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione della retribuzione di risultato, è connessa anche alle risultanze della valutazione.
5. La Giunta può promuovere in qualsiasi tempo, motivatamente, la procedura di valutazione nei confronti del dirigente generale, su proposta dell'assessore cui sono affidate le materie rientranti nel relativo dipartimento, e del dirigente, su proposta del dirigente generale da cui funzionalmente dipende, ovvero su richiesta del singolo dirigente generale o dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.
6. L'eventuale valutazione negativa è contestata dalla Giunta all'interessato il quale può proporre entro trenta giorni ricorso ad un collegio arbitrale per la verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di valutazione. Il collegio arbitrale è composto da tre esperti, di cui due individuati rispettivamente dall'interessato e dalla Giunta e uno di comune accordo fra le parti. In caso di mancato accordo il terzo componente è individuato dal collegio arbitrale di cui all'articolo 51.
7. Ove la valutazione negativa sia definitiva, la Giunta provvede all'assegnazione del dirigente generale o del dirigente ad altro incarico o alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa con i dirigenti delle strutture cui è assegnato. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta provinciale, in caso di valutazione positiva, procede all'assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali.
8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 28, la Giunta dispone la risoluzione del rispettivo contratto.
9. Le valutazioni, con esito positivo o negativo, sono inserite in una apposita scheda personale.
10. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 6.

Art. 62

Enti funzionali

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
- 3 bis. Qualora, a seguito dei concorsi espletati da enti funzionali della Provincia per l'assunzione con contratto a tempo determinato ai fini dell'affidamento dell'incarico di direttore o di dirigente, risulti vincitore un dipendente della Provincia o di un ente funzionale, il dipendente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, è posto in aspettati a senza assegni per la durata dell'incarico e per quella degli eventuali rinnovi. Tale dipendente è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale di cui all'articolo 63.

NOTA ALL'ART. 9

L'articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali) recita:

Art. 3

Linee guida per le politiche culturali della Provincia

1. In coerenza con gli obiettivi generali fissati da questa legge e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, la

Giunta provinciale definisce gli indirizzi pluriennali per la programmazione delle attività culturali della Provincia; a tal fine, la Giunta provinciale approva le linee guida per le politiche culturali, aggiornabili annualmente, contenenti:

- a) gli obiettivi delle politiche culturali;
 - b) gli indirizzi per la realizzazione delle attività culturali;
 - c) i criteri e le priorità per la realizzazione di interventi sulle strutture destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale;
 - d) i criteri per la valutazione e per la verifica delle iniziative, degli eventi e degli interventi finanziati o realizzati direttamente.
2. Le linee guida riportano le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle iniziative, degli eventi e degli interventi da esse previsti.
 3. Le linee guida sono elaborate e definite tenendo conto degli orientamenti formulati dal forum per la promozione delle attività culturali della Provincia.
 4. La proposta delle linee guida è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

NOTA ALL'ART. 12

L'articolo 29 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della provincia) recita:

Art. 29
Qualifica di direttore

1. È istituita la qualifica di direttore.
2. I direttori sono preposti agli uffici o ad incarichi speciali.
3. I direttori sono responsabili del buon andamento e del corretto espletamento delle attività direttamente affidate e del raggiungimento degli obiettivi. Annualmente presentano al dirigente della struttura di assegnazione una relazione sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulle misure da adottare al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività stessa.
4. La valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata dal nucleo di valutazione con le modalità e la periodicità definite dal regolamento di cui all'articolo 19. Si applica quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 19.
- 4 bis. Il numero massimo complessivo dei direttori con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento degli incarichi di cui al titolo III, capo IV, anche tenuto conto degli incarichi da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia, è di 240. Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento.

NOTA ALL'ART. 14

L'articolo 25 della legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 (legge sul personale della provincia) recita:

Art. 25
Incarico di dirigente di servizio

1. L'incarico di dirigente di servizio è conferito dalla Giunta per cinque anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 24, sentito il responsabile del dipartimento in cui è ricompresa la struttura interessata, sulla base della valutazione del curriculum professionale e formativo, a dirigenti iscritti all'albo di cui all'articolo 22.

NOTA ALL'ART. 16

L'articolo 6, comma 4 della legge provinciale 11 maggio 2000 n. 5 recita:

Art. 6
Disposizioni transitorie e modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea e disposizioni per il museo provinciale d'arte)

4. *omissis* ⁽³⁾
- (3) Il comma 4 sostituisce il titolo della l.p. 23 novembre 1987, n. 32. Con deliberazione della Giunta provinciale 9 novembre 2001, n. 2923 (non pubblicata) la data di cui al comma 1 è stata fissata al 1° gennaio 2002.